

AVVERTENZE

1) CONIUGE A CARICO

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri per un ammontare complessivo superiore, per il periodo d'imposta, a € 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili. (*)

2) FIGLI A CARICO

Si considerano figli a carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori a € 4.000,00 annui al lordo degli oneri deducibili. (*): i figli, compresi i figli naturali, i riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, a prescindere dalla loro età e indipendentemente dal fatto che convivano con i genitori. Inoltre, la detrazione d'imposta spetta a prescindere dal fatto che il figlio sia dedito agli studi o al tirocinio gratuito.

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge si applica, se più favorevole, al primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi.

La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della predetta detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente ed effettivamente separato:

- a) quando l'altro genitore è deceduto
- b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali
- c) quando da certificazione dell'autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge.

3) ALTRI FAMILIARI A CARICO

Si considerano altre persone a carico i soggetti, con redditi propri non superiori, per il periodo d'imposta, a € 2.840,51 annue al lordo degli oneri deducibili (*) indicati all'art. 433 del C.C. e diversi da quelli menzionati ai precedenti punti 1) e 2), che *convivano* con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per i figli indipendentemente dall'età); genitori (in loro mancanza gli ascendenti prossimi), adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali, nipoti, coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti.

L'ammontare della detrazione spettante va ripartita in pro quota tra coloro che ne hanno diritto.

4) VALIDITA'

Il contribuente deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza dichiarate.

5) REDDITO COMPLESSIVO

La somma dei redditi posseduti dal contribuente in periodo d'imposta. I redditi sono calcolati distintamente per ciascuna categoria d'appartenenza (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi). Per le persone non residenti il reddito complessivo è costituito soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Concorrono alla determinazione del reddito complessivo, con segno negativo, anche eventuali perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dall'attività di lavoro autonomo. Non si computa il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze).

6) LAVORATORI EXTRACOMUNITARI NON RESIDENTI

Per i cittadini extracomunitari (residenti o non residenti fiscalmente) che richiedono le detrazioni per carichi di famiglia, deve essere allegata, alternativamente:

- a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'*apostille*, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

Se i figli degli extracomunitari sono residenti in Italia, per ottenere le detrazioni è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dal comune dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.

7) LAVORATORI FISCALMENTE NON RESIDENTI

Per i cittadini non fiscalmente residenti che richiedono le detrazioni per carichi di famiglia (possibile solo per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012) deve essere allegata, alternativamente:

- appartenenti all'Unione Europea e alla Norvegia: attestazione contenente il grado di parentela del familiare a carico e il mese nel quale si sono verificate e/o cessate le condizioni richieste per il diritto alla detrazione; che il familiare possieda un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti fuori dall'Italia) non superiore a € 2.840,51 (riferito al periodo d'imposta interessato alla richiesta delle detrazioni) (*); che il richiedente non goda di analogo beneficio nel Paese estero di residenza;

- altri Paesi:

- a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

- b) documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5.10.1961;
- c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

(*) Ai fini del raggiungimento del limite si devono considerare le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni nonché dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della chiesa cattolica.